

D.A. n. 2030 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

L'ASSESSORE

Modifiche e integrazioni al D.A. n.34 del 16.01.2019 di istituzione dell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e s.m.i..

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
- Vista** la L.R. n. 40/1984, che consente alle AA.SS.PP. di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;
- Vista** la Legge 11/8/91, n. 266 titolata "*Legge quadro del volontariato*";
- Vista** la Legge 8/11/91, n. 381 titolata "*Disciplina delle cooperative sociali*";
- Visto** il D.Lgs. 30/12/92, n.502 titolato "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata "*Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato*";
- Visto** il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato "*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato "*Norma per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo I della legge 30/11/98, n. 419*";
- Visto** il D.P.R. 28/11/00, n. 445 titolato il testo unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Vista** la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, recante: "*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*";
- Visto** il D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, r1. 136*" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 49 del 25/11/2011 che, all'art.1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP. devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
- Considerato** che l'art. 5 del D.A. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;
- Visto** l'art. 1 del D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "*Istituzione albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. del 13/10/2011, n. 1993*";
- Vista** la Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. 1993/2011;
- Vista** la Circolare n. 3878 del 16/01/2014, esplicativa del D.A. 1993/2011;
- Visto** il D.A. n. 34/2019 del 16 gennaio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.6 del 08.02.2019, recante "*Modifiche e integrazioni al D.A. n. 1993 del 13/10/2011 di istituzione dell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e ss.mm.ii.*";

Visto l'art.2 del citato D.A. n. 34/2019 che prevede "...ogni Ente o Associazione può stipulare in ambito regionale, una sola convenzione con l'A.S.P. che ha competenza territoriale ove ha sede legale l'Associazione stessa";

Vista la nota assessoriale prot. n.63008 del 09.09.2019 con la quale, in riferimento all'art.2 del D.A. n. 34/2019, si chiede "...di voler rivedere la disposizione di cui al citato provvedimento assessoriale...";

Considerato che quanto disposto dall'art.2 del D.A. n. 34/2019 potrebbe potenzialmente arrecare un vulnus occupazionale nel breve periodo.

Ritenuto, pertanto, di dover modificare parte di quanto disposto dall'art.2 del D.A. n.34/2019;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti l'art. 2 del D.A. n. 34/2019 è così riformulato:

"Per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento, facente parte integrante del D.A. n. 1993/2011, ogni Ente o Associazione può stipulare più convenzioni in ambito regionale, è fatto divieto di stipulare più convenzioni in ambito provinciale".

Articolo 2

Rimangono confermati i contenuti degli art. 3-4-5-6-7-8 del D.A. n. 34/2019.

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in forma integrale.

Palermo, 11 NOV 2019

L'Assessore regionale della Salute
Avv. Ruggero Razza



Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca

Mario La Rocca
U.OB S.8.1
Dott. Fabrizio Geraci